

Pubblicato il 19/10/2020

**N. 04578/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 04324/2019 REG.RIC.**



**REPUBBLI CA I TALI ANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4324 del 2019, proposto da  
XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno e Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale  
Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

*per l'annullamento*

del decreto Cat. A.12/Imm/19 Prot. n. 302 di rigetto dell'istanza di  
aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  
periodo per inserimento di figli minori, adottato dal Questore della Provincia  
di Caserta e notificato al ricorrente in data 04 Settembre 2019, nonchè di ogni  
altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e  
conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Espono in fatto il ricorrente, cittadino indiano, che in data 15.03.2018 presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo per inserimento dei figli minori, allegando relativa documentazione.

Tuttavia, in data 03.09.2019 tale istanza veniva respinta dalla Questura della Provincia di Caserta che poneva a base del diniego, notificato al ricorrente in data 04.09.2019, senza preavviso, così come previsto ai sensi dell'art.21 octies, comma 2, della L. 241/1990, contestuale intimazione a lasciare il t.n. nei quindici giorni decorrenti dalla notifica.

Il provvedimento negativo si fonda sull'elemento giuridicamente rilevante che l'istante ha prodotto a corredo della sua richiesta di rilascio del titolo di soggiorno documentazione riguardante il ricongiungimento familiare palesemente falsa, come in atti riportati (firma apposta in calce al nulla osta), in collaborazione e con l'aiuto di un operatore dello Sportello Ufficio Immigrazione della Prefettura di Caserta.

Il predetto operatore in data 29.01.2018 è stato sottoposto a misura di prevenzione cautelare e sospeso dal servizio. A seguito di numerose verifiche, è emerso che numerosi sono stati i nulla osta in argomento, non firmati dai Dirigenti pro-tempore (nota della Prefettura di Caserta n.69424 del 12.07.2019).

Avverso tale provvedimento parte ricorrente propone ricorso deducendo illegittimità dell'atto per violazione di diverse norme di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Si costituiva l'amministrazione resistente concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n.4324/2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All'udienza del 9.10.2020 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni seguenti.

Risulta fondata ed avente portata assorbente la censura sub 5), con cui si deduce "l'inesistenza del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta\omessa sottoscrizione da parte dell'autorità competente".

Sostiene parte ricorrente che l'organo titolare del potere di adottare il provvedimento amministrativo di diniego e\o di revoca del permesso di soggiorno è il Questore o il Vice-Questore, mentre nella specie si rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, soggetto al quale non è riconosciuta alcuna attribuzione in merito.

Il rilievo appare decisivo nei termini di cui appresso.

In disparte, infatti, il complessivo sistema di riparto componenziale nella materia de qua, appare evidente che, avendo il dirigente dell'ufficio sottoscritto il provvedimento per conto del Questore (tale dovendosi intendere l'indicazione grafica "p. IL QUESTORE"), risulta esplicitamente speso un potere derivato.

Orbene, in presenza di una puntuale doglianza sul punto, non solo nel decreto de quo non risulta alcuno specifico riferimento dell'esistenza di delega a tanto e di un effettivo potere in capo al relativo firmatario, ma nemmeno in sede processuale tale assunto risulta contestato e documentalmente superato.

Appare pertanto condivisibile il rilievo per cui - dovendo l'atto amministrativo, per esplicare i propri effetti, possedere tutti i requisiti formali ad substantiam, tra i quali, in primis, la sottoscrizione da parte del titolare del

potere di emanarlo o il corredo di atti organizzatori idonei a fondare l'altrui potere di firma, onde evidenziarne la provenienza dettata dalla legge - la carenza di tali elementi rende l'atto illegittimo per incompetenza.

Ne deriva l'accoglimento per tali ragioni dell'atto impugnato con suo annullamento, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Buonauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

IL SEGRETARIO